

COMUNE DI SOVERATO

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 09 Data 09/05/2018	OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020.
--	---

Il sottoscritto Dott. Francesco Antonio BRUNO, in qualità di Revisore Unico del COMUNE DI SOVERATO,

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Considerato che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 39 della legge 449/97, prevedono la programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica Amministrazione, comprensiva delle unità di cui alla legge n.68/99;
- il medesimo articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, al comma 3, stabilisce l'obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;
- l'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 medesimo;
- l'art. 88 del Testo Unico degli Enti locali, D.Lgs. 267/2000, estende i suddetti principi alle Autonomie locali;

Richiamati:

- 1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative"*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- 2) l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, il quale dispone che *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;
- 3) l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il quale fissa il tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro, in misura pari al 50% del 2009 (ovvero alla media 2007-2009). Il tetto di spesa viene innalzato a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione della Giunta con la quale si aggiorna la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 ed il relativo piano occupazionale prevedendo:

- l'assunzione a tempo determinato e part-time di Ausiliari del Traffico, categoria B3, per esigenze temporanee o stagionali, con formazione di una graduatoria a scorrimento finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e part-time che si rendessero necessarie nei prossimi 3 anni. Tali assunzioni avranno carattere eccezionale, in quanto legate alla stagionalità o temporaneità della prestazione e saranno finanziate utilizzando una quota dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada;
- la stabilizzazione del personale precario, nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste e dettate dalla normativa vigente;

ACCERTATO

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;
che è stato rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2017;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi servizi;

Vista infine la legge n. 208/2015 in materia di personale.

IL REVISORE UNICO

in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, con i vincoli di bilancio e della normativa vigente

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

RACCOMANDA

- che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale con l'adozione, ove dovuti e previsti, dei correttivi eventualmente introdotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.
- che si proceda eventualmente all'avvio delle procedure di reclutamento di cui alla presente programmazione, a condizione che:
 - risulti rispettato il principio di riduzione della spesa di personale;
 - l'Ente non dovrà risultare che versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. che non sono state dichiarate, nelle categorie e profili professionali da occupare, soprannumeri o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, sulla base di apposita ricognizione di cui all'art.6, comma 1 del D. Lgs n. 165/2011.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

Dott. Francesco Antonio BRUNO